

Prot. n. PG/2013/166

Palermo, 28 FEB 2013

OGGETTO: C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale - Tabella M.

Dipartimento regionale della Funzione pubblica  
e del personale  
- Servizio 10

e, p.c. Dipartimento regionale della Funzione pubblica  
e del personale  
- Servizio 2

Dirigente generale del Dipartimento regionale  
Beni culturali e I.S.

Ufficio Legislativo e legale della  
Presidenza della Regione Siciliana  
(rif.to prot. n.33253 del 14.12.2012)

PALERMO

Con la nota prot. n.18396 del 04.02.2013 codesto Ufficio ha chiesto il parere dell'Agenzia "al fine di una corretta individuazione degli aventi diritto all'indennità di tutela e vigilanza" prevista dalla tabella M del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale.

La richiesta deriva dalla circostanza che l'Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall'art.16, comma 1 della l.r. n.10/99 e in accordo con le organizzazioni sindacali, ha consentito lo svolgimento di servizi di vigilanza anche al personale di categoria B, assegnandogli il profilo professionale di "collaboratore tecnico per i servizi di fruizione, sorveglianza, vigilanza dei beni culturali e per la funzionalità degli uffici", con l'effetto che tale personale, secondo quanto esposto, svolgerebbe "nel rispetto del proprio profilo professionale" le medesime mansioni degli ex agenti tecnici custodi inquadrati in categoria C.

Prescindendo da aspetti della questione estranei alla competenza dell'Agenzia in quanto legati all'interpretazione di norme di legge, in particolare per ciò che riguarda l'eventuale necessità del previo possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, si fa presente che le norme contrattuali di riferimento sono contenute nella tabella M allegata al C.C.R.L. 2002/2005 e nei criteri per l'individuazione dei profili professionali di cui all'allegato A allo stesso contratto.

In base a quanto previsto dalla sopra citata tabella M, l'indennità di tutela e vigilanza è collegata all'espletamento di "funzioni di (...) pubblica sicurezza". Si osserva al riguardo che, seppur diversa nella sua formulazione letterale, la suddetta disposizione ha confermato, in



sostanza, la previsione del D.P.Reg. n.26/99 che, pur se successivo alla l.r. n.10/99, riconosceva l'indennità di tutela e vigilanza al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 della L. n.65/1986 e dunque la subordinava al possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ciò risulta affermato anche nel parere 144.01.11 dall'Ufficio legislativo e legale della Regione, interpellato dall'allora Dipartimento del Personale in merito alla possibilità di estendere l'indennità *"ad altri soggetti che, pur non svolgendo funzioni di P.G., svolgono di fatto un'attività di tutela (ad esempio custodi dei beni culturali)"*.

Dai criteri per l'individuazione dei profili professionali si evince poi che nell'ambito della categoria C è ricompreso il profilo di agente con attribuzioni di funzioni di polizia, al quale soltanto sembra dunque potersi legittimamente ricollegare il diritto all'indennità in questione.

Si fa presente, infine, che l'accordo del novembre 2012 - richiamato nella nota dell'Ufficio legislativo e legale che legge per conoscenza - è finalizzato esclusivamente all'accantonamento delle risorse del FAMP da destinare alla remunerazione del salario accessorio per il personale individuato dall'art.89, comma 3 del C.C.R.L. e pertanto non può intendersi modificativo della previsione contenuta nel contratto collettivo in tema di indennità.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'erogazione dell'indennità di tutela e vigilanza ai soli ex agenti tecnici custodi inquadrati in categoria C che espletano effettivamente funzioni di pubblica sicurezza, sia coerente con la vigente normativa contrattuale.

Il Commissario straordinario  
Avv. Claudio Arongi

